



COMUNE DI ERCOLANO

PROV. DI NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

indetto ai sensi art.20 D. Lgs. n° 163/2006 - Legge R.C. n.3 del 27/2/07

**servizio “Ludoteca prima infanzia”
PAC I rip.**

fornitura di servizio sottosoglia comunitaria dell'area sociale di cui all' All.II b, cat. n°25 CPC 92
CIG.n° 635931833A

INDICE del CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLO I ASPETTI GESTIONALI del SERVIZIO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 Finalità del servizio**
- Art. 3 Attività principale dell'appalto ed attività secondarie**
- Art. 4 Costo e copertura finanziaria dell'appalto**
- Art. 5. Articolazione del servizio/servizi minimi**
- Art. 6 Comportamento e doveri del personale**
- Art. 7 Strumenti di monitoraggio e di valutazione del servizio**
- Art. 8 Contratto di Servizio e deposito cauzionale definitivi**
- Art. 9 Variazione dell'importo complessivo di aggiudicazione.**
- Art.10 Spese a carico dell'aggiudicatario**
- Art.11 Conto dedicato**
- Art.12 Assicurazione**
- Art.13 Corrispettivi e modalità di rendicontazione**
- Art.14 Obblighi gestionali dell'aggiudicatario/ente esecutore del Servizio**
- Art.15 Verifiche, controlli e rapporti con il Dirigente di Settore**

CAPITOLO II OBBLIGHI CONTRATTUALI

- Art.16 Responsabilità contrattuali a carico dell'aggiudicatario**
- Art.17 Obbligo di riservatezza**
- Art.18 Divieto di subappalto**
- Art.19 Inadempienze contrattuali**
- Art.20 Fallimento o grave impedimento dell'impresa o morte del titolare.**
- Art.21 Cessione del Credito**
- Art.22 Divieto di cessione del contratto**
- Art.23 Emissione ordine in pendenza di stipulazione del contratto**
- Art.24 Revisione del prezzo**
- Art.25 Definizione delle vertenze**
- Art.26 Controversie**
- Art.27 Disposizioni finali**

CAPITOLO I ASPETTI GESTIONALI del SERVIZIO

Art. 1 Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dell'organizzazione/gestione tecnico-operativa per la realizzazione del servizio "Ludoteca prima infanzia" (19-36 mesi), d'ora in poi chiamato anche "Servizio", per il quale la stazione appaltante reperisce, mediante criteri selettivi dei requisiti e dell'offerta tecnico-economica, il soggetto esterno qualificato cui affidare la prestazione con regolare Contratto di Servizio.

L'Ambito N.29/Comune di Ercolano si riserva, a proprio giudizio e per ragioni di pubblico interesse ovvero per ragioni correlate all'attuazione del Piano territoriale per l'infanzia e/o indicazioni dell'AdG (Ministero dell'Interno), di sospendere, modificare, revocare o annullare la gara, di aggiudicare o meno il servizio/fornitura oggetto della presente gara senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Art. 2 Finalità del servizio "Ludoteca prima infanzia"

La "Ludoteca prima infanzia" che si intende realizzare è uno spazio educativo, ricreativo ed aggregativo rivolto a bambini 19-36 mesi, che attraverso l'esperienza del gioco, favorisce l'espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino, sviluppando competenze sul piano individuale e di gruppo a livello logistico e linguistico, comunicativo e manuale e rispondendo, altresì, alle esigenze di socializzazione e condivisione del gioco, sotto la guida esperta di operatori professionali qualificati.

Le finalità specifiche del servizio sono riconducibili a:

- a) offrire a bambini occasioni ludico-educative diverse da quelle derivanti dalle relazioni familiari e/o parentali;
- b) promuovere, altresì, l'educazione alla socialità e al rispetto delle regole di convivenza civile e al rispetto degli altri;
- c) sostenere le competenze educative delle famiglie anche mediante specifici interventi di informazione e consulenza sui temi relativi alla cura e alla crescita delle bambine e dei bambini;
- d) creare occasioni di incontro fra i genitori e i bambini nell'ambito di iniziative e momenti ludico ricreativi che potenzino ulteriormente la relazione genitore-bambino anche al di fuori del contesto strettamente familiare;
- e) facilitare la comunicazione e la conoscenza tra le famiglie che frequentano il servizio ludoteca;
- f) favorire la costruzione di reti familiari;
- g) promuovere e favorire la cultura e la pratica del gioco.

Non rientra nelle finalità della Ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso.

Il progetto/offerta tecnico/a deve pertanto, avere finalità educative, ricreative, di apprendimento e socio-culturali.

Art. 3 Attività principale dell'appalto ed attività secondarie

Riconoscendo il ruolo fondamentale del gioco come strumento formativo di vitale importanza per lo sviluppo globale del bambino che lo utilizza per costruire i propri modelli di comportamento e di conoscenza del mondo che lo circonda, la Ludoteca realizzerà principalmente le proprie attività espresse in forma ludica, che mirano a stimolare ed offrire ai bambini e alle bambine frequentanti il Servizio, situazioni di crescita e di sperimentazione delle proprie capacità, ponendoli come protagonisti al centro della propria esperienza personale e di relazione con gli altri.

Inoltre, sono considerate attività principali specifici interventi:

- a) di informazione e consulenza alle famiglie dei bambini che frequentano il Servizio, con la finalità di sostenere le loro competenze educative, di facilitare la comunicazione e la conoscenza tra le stesse;
- b) attività di collaborazione con le scuole/servizi territoriali.

Tutte le altre sono considerate secondarie e, pertanto, aggiuntive purché apportino effettivo valore aggiunto al servizio.

Art.4 Costo e copertura finanziaria dell'appalto.

L'importo complessivo, a base di gara, è di euro € **85.371,00**(ottantacinquemilatrecentosettantuno/00), oltre IVA nella misura di legge, di cui:

a) €81.306,00 personale

Il costo del personale è determinato tenuto conto del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative in vigore da maggio 2013 – Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02/10/2013, pertanto non è soggetto a ribasso d'asta

€. 4.065,00oneri per l'organizzazione e la gestione del Servizio.

Per quanto attiene ai costi di gestione del servizio, fissati dal presente bando di gara in € 4.065,00 il concorrente deve tenere conto, nella formulazione dell'offerta economica, che rientrano in tali costi, tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per gestione del servizio previsti dal presente capitolato e l'acquisto di materiale igienico sanitario (garze, alcool , guanti monouso, detersivi, igienizzanti, ecc) ed acquisti per qualsivoglia fornitura occorrente all'esecuzione dell'incarico.

In nessun caso, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, i costi di gestione devono superare il costo complessivo pari a € 4.065,00.

L'importo complessivo di €. 85.371,00 è da intendersi, pertanto, inclusivo/comprendente di tutti gli oneri/spese, di qualsiasi natura e specie, derivanti all'offerente per la perfetta esecuzione del servizio della durata di 8 mesi, articolati su 34 settimane, salvo proroga di mesi 1 (uno) previa autorizzazione dell'AdG (Ministero dell'Interno), ivi compresi costi di gestione e produzione del lavoro e della sicurezza del personale impegnato, costi per la partecipazione alla presente gara e costi per la stipulazione del contratto.

Ai fini della compensazione/pagamento di ogni onere fiscale pertinente il regime fiscale dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante stabilisce l'accantonamento di IVA al 22% sull'importo a base di gara.

Il finanziamento del servizio è a valere sulle risorse finanziarie del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) I ann., Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia – AdG Ministero dell'Interno - approvato con decreto n° 412/2015 dell'Autorità di Gestione.

Art.5 Articolazione del servizio/servizi minimi.

Il servizio "Ludoteca per la prima infanzia", oggetto del presente capitolato, ha lo scopo di offrire ai bambini utenti del Servizio, un luogo di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive in un contesto positivo ed educativo. In tale ottica, la ludoteca ha una funzione educativa ed aggregativa e costituisce un punto di riferimento per le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, al fine di sostenerle nel compito di cura nei confronti dei bambini.

Il servizio, destinato al gioco per bambini dai 19 ai 36 mesi, funzionerà per 5 (cinque) giorni settimanali, per 4 ore al giorno, realizzando giochi/laboratori specifici con l'utilizzo di spazi interni ed esterni alla ludoteca.

Nella ludoteca si realizzeranno attività/laboratori/giochi che stimolano i bambini a:

1. scoprire il mondo che li circonda (colori,suoni,odori,etc.);
2. sviluppare la loro autonomia e fantasia;
3. provare emozioni e imparare a riconoscerle;
4. scoprire le potenzialità del proprio corpo e la capacità di confrontarsi con gli altri, sviluppando la sicurezza, l'autostima, l'autonomia e le proprie capacità intellettive.

I servizi minimi da assicurare sono le seguenti attività ludico-educative integrative:

- attività/laboratori/ progetti per i bambini utenti del Servizio;
- attività/laboratori/ progetti organizzati con le scuole del territorio in sede o presso le sedi;
- progetti rivolti congiuntamente ai genitori e ai bambini anche in spazi e momenti diversificati;
- progetti rivolti a bambini con disabilità, sia in sede che all'esterno;
- catalogazione e sistemazione giochi;
- gestione degli acquisti (cancelleria e materiale vario per le attività laboratoriali, rispondenti alle caratteristiche previste dalla Legge) per il periodo oggetto dell'appalto;

Il servizio dovrà essere svolto di norma in sede.

Funzionamento

La “Ludoteca per la prima infanzia” funzionerà dal lunedì al venerdì per n. 4 ore al giorno, per 8 mesi, articolati su 34 settimane, a partire dalla lettera di avvio del servizio, salvo proroga di mesi 1 (uno) previa autorizzazione dell’AdG (Ministero dell’Interno), per complessive 680 h di servizio, senza interruzioni per i periodi natalizi e pasquali, salvo precise indicazioni fornite dall’Ente appaltante.

Il servizio “Ludoteca per la prima infanzia” sarà annesso alla scuola dell’infanzia comunale, sede via G. Marconi, in locali adeguati ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente.

Destinatari

La ludoteca accoglierà 25 bambini di età compresa fra i 19 e i 36 mesi con priorità per i bambini in difficoltà psico-sociale e relazionale.

Per ogni bambino preso in carico dal Servizio dovrà essere predisposto un progetto educativo individualizzato (PEI) che deve prevedere modalità di coinvolgimento dei genitori o della figura adulta di riferimento del bambino nelle attività previste per i bambini dal servizio ludoteca ed adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica dei risultati attesi rispetto agli interventi programmati.

Il piano educativo individualizzato di ciascun bambino deve essere, comunque, formulato in collaborazione e con l’assenso dei genitori che vanno coinvolti nella formulazione e nella realizzazione del medesimo piano educativo individualizzato.

All’interno del progetto educativo individualizzato deve essere previsto il piano esecutivo condiviso con l’equipe operativa del Servizio che svolgerà nel concreto il percorso educativo e assistenziale presso il servizio ludoteca.

Per i bambini ammessi al servizio ludoteca su richiesta/segnalazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, è coinvolto, in tutte le fasi del progetto individualizzato (predisposizione, esecuzione, verifica, etc.), un Assistente Sociale del Servizio Professionale territoriale.

Operatori

Nel Servizio opereranno operatori qualificati con esperienza specifica nel campo dei servizi/strutture per l’infanzia.

L’organismo aggiudicatario dovrà assicurare, per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato:

- a) la completa gestione - organizzazione - amministrazione - contabilità - di quanto programmato;
- b) la seguente dotazione organica di personale qualificato:
 1. responsabile della Ludoteca ;
 4. educatori,
 2. operatori.

1 Responsabile (minimo 8 h sett.)

Per rispondere alle diverse esigenze dei bambini e delle loro famiglie, il servizio si avvarrà dell’esperienza e della professionalità di uno psicologo che svolgerà il ruolo di coordinatore e sarà, pertanto, responsabile del personale educativo e supervisore degli aspetti educativi, pedagogici e didattici del Servizio.

Al responsabile spettano anche compiti tecnico-organizzativi ed amministrativi, tra cui controllare la gestione del Servizio nelle sue diverse attività e mantenere costanti rapporti con le istituzioni attraverso un lavoro integrato in rete.

Il responsabile, vista la complessità e specificità del servizio, dovrà possedere:

- a) la laurea magistrale in psicologia;
- b) aver maturato almeno un anno di esperienza alla data di pubblicazione del presente Bando, in servizi/attività per l’infanzia/minori presso enti pubblici e privati.

N° 4 (quattro) educatori

Gli educatori progetteranno e realizzeranno, con la collaborazione delle altre figure professionali

presenti nel servizio, attività ed iniziative socio-ricreative ed espressive in grado di favorire l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini e delle bambine utenti del servizio, compresi quelli/e con difficoltà accertate di sviluppo.

Gli educatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) laurea in Scienze dell'educazione e della formazione;
- b) aver maturato almeno un anno di esperienza alla data di pubblicazione del presente Bando, in servizi/attività per l'infanzia/minori presso enti pubblici e privati.

Gli educatori saranno in servizio durante la fascia oraria di apertura del servizio (4 ore al giorno x 5 giorni sett.), da concordare con l'appaltante.

n° 2 (due) operatori dell'infanzia

Gli operatori dell'infanzia, con funzioni non educative, si occuperanno delle attività di competenza, ovvero: attività di cura ed assistenza ai bambini e di animazione rivolta a bambini, organizzate in modo da garantire il supporto alle attività didattiche.

- a) qualifica professionale di Operatore per l'infanzia/OSA Operatore per l'Infanzia - ai sensi della Legge 845/78 - , valido per l'ammissione ai concorsi pubblici;
- b) aver maturato almeno un anno di esperienza, alla data di pubblicazione del presente Bando, in servizi/attività per l'infanzia/minori presso enti pubblici e privati.

Gli operatori dell'infanzia saranno in servizio per 4 ore al giorno, articolate in modo da assicurare l'accoglienza al mattino dei bambini e la loro consegna ai genitori al termine delle attività.

Tutto il personale, prima dell'avvio del servizio, dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie, anche in riferimento a quanto previsto dal provvedimento del 16/03/2006 (Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche).

La sostituzione del personale in caso di motivata assenza (malattia, ferie, ecc...), viene garantita dall'aggiudicatario a suo completo carico, senza creare vuoti nell'organico ed in modo tale da assicurare la continuità, la professionalità del servizio ed il rispetto del rapporto operatori-utenti.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, l'aggiudicatario garantisce comunque il funzionamento dei servizi essenziali, come previsto dal Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nella busta B) dell'offerta tecnica vanno allegati:

1. l'elenco del personale da impiegare con l'indicazione delle attività da svolgere, la relativa qualifica professionale, gli anni di esperienza in Centri anti violenza e maltrattamenti;
2. i curricula del personale, debitamente autocertificati, con copia fronte retro di un documento di riconoscimento di ciascuno. .

Le proposte tecnico-operative anche con uno operatore privo dell'esperienza professionale richiesta saranno ritenute non valide e, pertanto, escluse dalla gara.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in riferimento alle normative vigenti.

L'aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune per il fatto dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

Per il corretto accreditamento dei punteggi di valutazione delle offerte tecniche ammesse alla gara, le proposte di servizio/offerta presentate dai concorrenti dovranno essere sviluppate in considerazione dei sottoindicati termini di rispondenza, dei quali si raccomanda di rendere opportuna indicazione, chiara e circoscritta, per consentire alla Commissione di rinvenire prontamente elementi e dati della valutazione:

- indicatori/sottoindicatori di valutazione, riportati e descritti nella scheda A: sezz. A e B.1;
- caratteristiche dei servizi minimi di cui al presente articolo, più in generale dell'intervento;
- visione organica e complessiva del presente capitolato.

Art. 6 Comportamento e doveri del personale

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio e per il quale l'aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra gli operatori ed i fruitori del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori, inoltre si obbligano a non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato, partecipando alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

E' fatto divieto assoluto agli operatori di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte dei familiari degli utenti del Servizio.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di operatori che arrechino disservizio e non rispettino le regole di cui innanzi.

L'affidatario dovrà far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore la scheda foglio di servizio individuale, con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese in orario di servizio.

Le schede individuali debitamente compilate, dovranno essere sottoscritte dal coordinatore del Servizio e rimesse all'appaltante anche mensilmente, all'atto della presentazione della fattura. Sarà inoltre cura dell'affidatario compilare un prospetto riepilogativo per ogni utente delle ore effettivamente erogate.

Art. 7 Strumenti di monitoraggio e di valutazione del servizio

Al fine della rilevazione dei dati qualitativi del servizio, l'Affidatario dovrà utilizzare strumenti tesi al monitoraggio degli obiettivi, delle attività e la soddisfazione dell'utenza.

Nell'offerta tecnica – Piano di lavoro - il concorrente dovrà presentare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione del servizio che intende adottare per attuare ed ottenere:

- a. organizzazione del servizio: funzionamento e gestione delle risorse e dei tempi, funzionali alle necessità e bisogni concreti dell'utenza;
- b. rispetto alla qualità del servizio (qualità progettata/qualità rilevata/qualità percepita, ect)
- c. esiti sull'utenza e l'ambiente sociale, attraverso la lettura e l'analisi dei risultati ottenuti;
- d. riconoscibilità e visibilità sul territorio del servizio;
- e. elementi e dati utili per la definizione della progettualità relativa alla prosecuzione del Servizio.

La rilevazione ha carattere di obbligatorietà per l'aggiudicatario, con riferimento anche a specifiche e ulteriori richieste che l'Ambito riterrà opportune.

Art.8 Contratto di Servizio e deposito cauzionale definitivo

Per la sottoscrizione del Contratto di servizio l'aggiudicatario è invitato dal competente Ufficio Contratti dell'Ente, sito al C/so Resina n°39 Rec. Tel. 081/7881 223, a rimettere gli atti contrattuali dovuti, ivi compresa ricevuta di deposito cauzionale definitivo in favore del Comune di Ercolano del 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione del servizio, IVA ed altri oneri fiscali e ritenute esclusi, in una delle modalità indicate nel disciplinare di gara.

Nel caso di raggruppamento/partenariato, il deposito cauzionale definitivo è costituito dal capogruppo o mandatario.

Lo svincolo della cauzione definitiva è ordinato dal Dirigente di Settore al termine delle attività contrattuali, a seguito del controllo degli atti di rendicontazione finale delle attività.

Art. 9 Variazione dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Sulla base di particolari necessità/esigenze le prestazioni concernenti il servizio appaltato possono subire modifiche in aumento o in diminuzione.

In ogni caso le variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, potranno essere concordate fino alla misura massima del 20% dell'importo complessivo dell'appalto, corrispondente all'1/5 d'obbligo, previsto in aumento o in diminuzione dalla vigente normativa in materia di variazione dei prezzi contrattuali.

Tale circostanza non può essere in alcun modo eccepita dall'aggiudicatario contro la Stazione appaltante, con sollevamento d'eccezione e/o pretesa di alcuna indennità aggiuntiva.

A seguito del controllo degli atti, in assenza di ragioni o elementi ostativi del pagamento, il Dirigente determina la liquidazione del saldo finale comprensivo delle risorse trattenute a degli oneri contribuiti degli operatori e dell'autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale definitiva.

Art. 10 Spese a carico dell'aggiudicatario

Cedono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali. Le organizzazioni rientranti nella configurazione ONLUS o dichiarate tali di diritto ai sensi del D.Lgs n°460/1997, sono esentate dal pagamento di bolli, imposte e diritti di registrazione nella contrattazione di attività aventi finalità sociali. A carico dell'aggiudicatario ONLUS o dichiarate tali di diritto ai sensi del D.Lgs n°460/199, cedono in ogni caso tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto di servizio non rientranti nell'esenzione di cui al D.Lgs n°460/1997; esse dovranno essere versate unitamente alla documentazione per il contratto che verrà richiesta dal Servizio Gare e Contratti, nel termine perentorio di giorni 20 dalla richiesta, pena la decadenza dall'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e modalità previste dall'art. 113 del d.lgs. 163/06.

In caso di inadempimento l'aggiudicatario sarà considerato decaduto, fatte salve eventuali azioni di risarcimento danni nei confronti dell'inadempiente.

Quale ulteriore sanzione la Stazione appaltante si riserva la facoltà di estromettere l'Ente e/o organizzazione inadempiente da tutte le gare indette dall'Amministrazione entro i 2 anni successivi alla data di aggiudicazione.

Art.11 Conto dedicato

La stazione appaltante fa obbligo al concorrente aggiudicatario del servizio, dopo la stipula del contratto di servizio:

a.1) di accendere presso un intermediario bancario, il "conto dedicato" con la dicitura "Protocollo di Legalità Comune di Ercolano - Prefettura di Napoli, "Ludoteca prima infanzia I rip.PAC" contratto rep.n°... del ...

a.2) di effettuare ogni movimento finanziario, in entrata e/o in uscita, di importo superiore ai tremila euro (€ 3.000,00) connesso al contratto di servizio sottoscritto, con esclusione dei pagamenti in favore dei dipendenti, enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

In caso di Associazione Temporanea aggiudicataria, i pagamenti sono effettuati dal Capogruppo, fermo restando che per il pagamento del saldo finale il capogruppo esibirà prova documentale originale o in copia conforme del trasferimento delle risorse finanziarie dovute ai partners per la prestazione, come disciplinata nell'atto di costituzione del raggruppamento, e resa in seno alla gestione complessiva del servizio.

Il suddetto conto dedicato dovrà essere estinto unicamente quando su di esso sarà transitato almeno il 95% dell'importo del contratto.

Art. 12 Assicurazione

L'aggiudicatario è responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, a lui imputabile direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione.

Qualora il Commissionario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

L'aggiudicatario deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, con primaria compagnia che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o animali, persone, nonché ai terzi ed all'Ente nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro, per persone e per animali o cose, per tutta la durata dell'appalto. La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà del Committente o di terzi e detenute o affidate in consegna al Committente, compresi i beni di proprietà degli amministratori, dei dipendenti e di chi altro partecipi anche occasionalmente all'attività del Committente.

Il Commissionario dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona. Tale polizza dovrà coprire anche la Responsabilità civile incombente al Commissionario per danni indiretti e per inquinamento accidentale.

I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'A.C. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.

Le coperture assicurative dovranno essere operanti fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il costo della suddetta garanzia e da ritenersi completamente ricompreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo e di esclusiva imputazione al Commissionario.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

La polizza dovrà assicurare l'impresa per tutta la durata del contratto; a comprova della operatività della copertura l'impresa dovrà trasmettere, entro 15 gg dal pagamento dei premi le relative quietanze rilasciate dalla compagnia assicuratrice. Il mancato invio delle quietanze o, comunque, la mancata operatività della polizza assicurativa comportano grave inadempimento e sono causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art.13 Corrispettivi e modalità di rendicontazione

Per la liquidazione delle spese approvate in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'aggiudicatario seguirà le modalità di rendicontazione richieste dall'appaltante ed orientate al corretto conseguimento degli imposti criteri di economicità, trasparenza ed efficacia della spesa

pubblica; non saranno pertanto ammessi a rimborso/liquidazione: spese sostenute in data antecedente o posteriore alla durata della prestazione contrattuale; giustificativi di spesa non riconducibili direttamente alla realizzazione delle attività e delle azioni approvate.

I corrispettivi sono liquidati a servizio reso, con apposito provvedimento dirigenziale, entro 60 gg. dalla registrazione protocollare del titolo giustificativo: per il pagamento di forniture, di compensi operatori e/o altri oneri approvati, l'aggiudicatario/soggetto esecutore, e per esso/i il Coordinatore del servizio, dovrà/anno attestare la regolarità del servizio/attività resi laddove richiesto, presentando gli atti di rendicontazione richiesti.

L'aggiudicatario richiede il pagamento dei corrispettivi a mezzo fattura o altro idoneo titolo giustificativo di spesa, riportante - per descrizione analitica - tutte le voci che formano il corrispettivo, l'IVA e/o altro onere dovuto per il servizio prestato nel periodo.

Per la liquidazione di beni di consumo, assicurazioni, materiali ogni altra fornitura occorrente: previa rendicontazione e acquisizione di corrispondenti e dettagliati titoli giustificativi di spesa, la Stazione appaltante riconosce e liquida le spese sostenute per l'esercizio della prestazione nel rispetto dell'elenco delle forniture indicate e preventivate nel piano di lavoro Documento B n°1; ogni altra spesa eccedente, farà carico esclusivamente all'aggiudicatario.

L'appaltante non riconoscerà oneri di spese effettuate per forniture non organiche alla prestazione appaltata ed in diretta responsabilità d'acquisto dell'aggiudicatario/esecutore.

Non sono previsti acquisti di beni durevoli.

Operatori ed altri oneri di prestazione:

Il pagamento dei primi 8 (otto) mesi di servizio dei corrispettivi riconosciuti all'aggiudicatario è così operato, anche mensilmente, in base ai trasferimenti ministeriali ed avvenuto accreditato a questo Ente, delle risorse assegnate all'appaltante per l'attuazione del Servizio in appalto:

a) pagamenti prestazioni operatori a servizio reso (conclusione) e forniture con presentazione di:

a.1 fattura/titolo di spesa originale riportante: numero, intestazione aggiudicatario, istituti bancario, codice IBAN; nell'oggetto della fattura saranno altresì riportati: intestazione servizio "Ludoteca prima infanzia", descrizione analitica componenti/oneri di spesa del periodo in pagamento, importi al netto e al lordo di Iva e/o altra ritenuta dovuta;

a.2 rendicontazione e copia conforme fatture originali /ricevute fiscali di forniture acquistate per l'esercizio delle attività;

a.3 attestazione del Coordinatore relativa al periodo in pagamento del servizio orario/giornaliero svolto dagli operatori;

a.4 relazione del Coordinatore sullo stato dell'arte del piano di lavoro approvato in sede di aggiudicazione;

Sul pagamento delle fatture riferite ai primi 8 mesi di attività degli operatori, verrà operata una trattenuta pari allo 10% a garanzia degli oneri contributivi e previdenziali essi dovuti. Tali risorse accantonate saranno compensate all'aggiudicatario nell'ultima liquidazione a saldo, previa verifica della regolarità contributiva mediante presentazione del documento DURC degli operatori impegnati nel servizio.

b) pagamento finale a saldo:

b.1 titolo di spesa contenente medesimi elementi del titolo a.1 previsto per la liquidazione dei corrispettivi;

b.2 rendicontazione e copia conforme fatture/ricevute fiscali di forniture acquistate per l'esercizio delle attività, se non già liquidate dall'appaltante;

b.3 copia conforme fogli presenza del servizio orario e/o giornaliero svolto dagli operatori nel periodo riferito al saldo;

b.4 certificazione D.U.R.C. (regolarità contributiva) degli operatori impegnati nel servizio;

b.5 copia lettera di incarico degli operatori impegnati;

b.6 prova documentale originale/copia conforme, del trasferimento/pagamento di risorse finanziarie operate dall'aggiudicatario nei confronti di partner/soggetto esecutore;

b.7 relazione finale del Coordinatore, inerente attività svolte, monitoraggio e valutazione dei risultati.

Art.14 Obblighi gestionali dell'aggiudicatario/ente esecutore del Servizio

L'aggiudicatario/esecutore si impegna ad utilizzare il personale secondo le esigenze del servizio

attivato e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, obbligandosi ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni e provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente temporaneamente con personale in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente capitolato, entro e non oltre le 12 ore successive.

Spetta all'aggiudicatario del Servizio garantire l'organizzazione del servizio nel rispetto di quanto indicato e richiesto dal capitolato e sottoscritto con il Contratto di Servizio.

Spetta all'ente esecutore del Servizio: garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi del Servizio, la cui responsabilità contrattuale rimane e permane - in ogni caso - sempre in capo al contraente.

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un **Responsabile Operativo dell'Impresa**, all'interno della propria organizzazione, quale diretto interlocutore del Referente Unico del Dirigente della stazione appaltante, per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio, con esperienza di gestione del personale e dei relativi servizi (sostituzioni, turni, reperibilità, ecc.).

In particolare. Responsabile Operativo dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio dell'appaltante;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio dell'appaltante;
- garantire in tempo utile, ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolano il buon funzionamento del servizio e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati.
- informare il Referente Unico del Dirigente/Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione dei servizi dati in appalto.

L'ente aggiudicatario, attraverso il **Responsabile Operativo dell'Impresa** del Servizio, dovrà inoltre, garantire la definizione ed attuazione delle seguenti responsabilità operative, anche al fine di consentire la verifica, la valutazione ed il controllo dei competenti organi comunali:

- _ puntuale e regolare compilazione di reports tecnico-operativi e di aggiornamenti/relazioni sulla gestione del Servizio per la valutazione della rispondenza della stessa alle esigenze degli utenti;
- _ customer satisfaction relativa agli utenti e/o ai nuclei familiari rispetto alla qualità erogata, alla qualità percepita con indice di rapporto qualità percepita/qualità progettata.

Il curriculum del Responsabile Operativo dell'Impresa va inserito nella busta B) n.2: Offerta tecnica/piano di lavoro del servizio per l'attribuzione del punteggio dell'indicatore B.3 della sez. B Qualità organizzativa (sistema organizzativo) della scheda di valutazione allegata al disciplinare di gara.

Art. 15 Verifiche, controlli e rapporti con i Dirigenti di Settore

Al Dirigente di Settore del Comune di Ercolano compete l'azione di verifica dell'andamento delle prestazioni del Servizio. Lo stesso potrà avvalersi del Responsabile del Servizio o di altri dipendenti, di modalità e degli strumenti operativi di monitoraggio, di volta in volta ritenuti più idonei, per i controlli sull'efficienza e sugli adempimenti delle prestazioni fornite.

Il Rappresentante legale indirizzerà al Dirigente di Settore del Comune di Ercolano, ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa riguardanti il rapporto contrattuale.

In caso di danni arrecati a terzi, l'ente appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al Dirigente della stazione appaltante, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

CAPITOLO II OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 16 Responsabilità contrattuali a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga e vincola alle seguenti responsabilità:

- a) pagamento dei lavoratori impegnati nel servizio appaltato, nei parametri retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale vigente in materia di costo di lavoro e della sicurezza;
- b) consegna presso l'Ufficio di Piano L.328/00, prima dell'inizio delle attività, di copia delle polizze

- assicurative, in favore dei lavoratori impegnati, relativa a infortuni e RCT (danni subiti e arrecati a terzi) con copertura dell'intero periodo di servizio;
- c) a stipulare idonea polizza assicurativa per gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati alle persone e/o a cose durante l'esercizio delle attività appaltate, per trascuratezza o colpe nell'adempimento del servizio da parte degli operatori;
- d) costituzione di una garanzia fideiussoria nella misura e modalità stabilite all'art. 113 del d.lgs. 163/06;
- e) l'aggiudicatario si obbliga altresì, ad esonerare l'Amministrazione appaltante da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, degli obblighi contributivi e fiscali;
- f) gestione delle attività appaltate con impiego degli operatori designati all'atto della candidatura;
- g) responsabilità del controllo quali-quantitativo delle prestazioni degli operatori impegnati nel servizio;
- h) garantite la continuità della prestazione degli operatori.

Il personale educativo (educatori ed operatori infanzia), al fine di garantire la continuità del rapporto con l'utente, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell'affidamento ed eventuali sostituzioni, provvisorie o definitive, sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento e alla vigilanza.

E' consentita la sostituzione non più del 30% degli operatori (max 2 operatori) nel corso del contratto e solo per gravi motivi quali malattie gravi e/o lunghi ricoveri ospedalieri documentati, licenziamento. La sostituzione oltre tale limite costituisce grave inadempimento contrattuale che verrà sanzionato dalla Stazione appaltante con l'applicazione dell'ammenda massima del 10% del costo dell'appalto prevista al successivo art.19.

In ogni caso, la sostituzione di un operatore, prima dell'avvio o durante la prestazione, sarà effettuata con un operatore avente gli stessi titoli professionali e di esperienza dell'operatore che si intende sostituire.

La sostituzione è in ogni caso soggetta ad informazione e comunicazione preventiva del Dirigente con nota scritta e motivata, corredata dal curriculum della operatrice che sostituisce. Sulla base del nulla osta del Dirigente l'aggiudicatario provvede tempestivamente alla sostituzione.

i) Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone o a cose, ivi comprese danni forniti dall'aggiudicatario e/o dal personale impegnato nell'esercizio delle prestazioni, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo o luogo all'utente o a qualsiasi persona presente durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Amministrazione appaltante.

Art. 17 Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario ed il personale utilizzato nella Ludoteca sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza.

L'accesso e la visione di dati personali, sensibili e non sensibili, siano essi informatici o riportati in schede individuali, è preclusa agli estranei, fatta eccezione dei soggetti tecnici ed amministrativi del Comune di Ercolano.

In relazione al servizio appaltato, dopo la conclusione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario potrà utilizzare esclusivamente dati statici e impersonali rispetto agli utenti. In ogni caso, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di privacy, per dati o per elementi riconducibili agli utenti in trattamento del Servizio, impiegabili nell'ambito pubblicazioni, convegni, seminari o quant'altro, l'aggiudicatario presenta formale, motivata e dettagliata richiesta al Dirigente della Stazione appaltante che dispone specifica autorizzazione.

Art. 18 Divieto di subappalto

E' assolutamente proibito all'organismo aggiudicatario ed all'organismo esecutore, se diverso, di subappaltare o comunque cedere - in tutto o in parte - il Servizio assunto, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Non si prefigurano, in subappalto di servizio assunto, le attività affidate a soggetti terzi congiunti al

concorrente in sede di partecipazione alla gara, quali partners di Associazione Temporanea o soggetti consorziati esecutori dell'incarico, purché gli stessi e le relative attività affidate in esecuzione siano stati esplicitati nei documenti di gara nella prestazione tecnico-funzionale e nel relativo ammontare economico.

Art. 19 Inadempienze contrattuali

In caso di accertate inadempienze contrattuali il Dirigente del Settore contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un termine per il relativo superamento.

In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi il Coordinatore dell'UdP/Dirigente del Settore disporrà una penale da € 103,29 ad € 5.164,5, in relazione alla gravità o alla reiterazione dell'inadempienza medesima.

La sostituzione del personale oltre al limite del 30% stabilito all'art.16 lett. (max 2 operatori) comporta l'applicazione dell'ammenda massima del 10% del costo dell'appalto che sarà trattenuta sulle ultime due fatture.

Il Coordinatore dell'UdP/Dirigente del Settore, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro organismo, a spese dell'Ente aggiudicatario, e trattenendo la cauzione definitiva.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso;
- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso della qualifica espressamente richiesta.
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicataria.

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'Ente dovesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al Coordinatore dell'UdP/Dirigente del Settore con un anticipo di almeno 30 giorni; in tal caso il Dirigente potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, derivanti alle necessarie procedure amministrative, non potranno – a nessun titolo - essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

Art. 20 Fallimento o grave impedimento dell'impresa o morte del titolare.

L'Aggiudicatario si obbliga per sé, per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare di impresa individuale, sarà pure facoltà del Comune di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune si riserva la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 21 Cessione del Credito

Ai sensi dell'art. 117 del d.Lgs. n. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato al Comune;
- b) il Comune non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Il Comune in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente capitolato.

La notifica dell'atto di cessione dovrà avvenire:

- presso la sede amministrativa del Comune, in Ercolano, al Corso Resina, n. 39 - 80056 - ERCOLANO (NA);

La Società si impegna inoltre a:

- non consentire, nell'atto di cessione, eventuali subcessioni del credito vantato nei confronti del Comune;
- non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito.

Art. 22 Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 116 del d.Lgs n. 163/06.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Art.23 Emissione ordine in pendenza di stipulazione del contratto

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

Art.24 Revisione del prezzo

I prezzi unitari di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe. Pertanto non è ammessa alcuna revisione prezzi.

Resta salvo quanto previsto all'art. 1467 del codice civile.

Art. 25 Definizione delle vertenze

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è espressamente escluso il ricorso al collegio arbitrale ai sensi dell'art.47 L.10.12.81 n. del D.P.R. n° 1063/62, demandandosi la risoluzione delle vertenze al Giudice Ordinario.

L'Ente aggiudicatario sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se riflettessero la materia in contestazione.

Art. 26 Controversie

Le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Napoli.

Art. 27 Disposizioni finali

La Ditta assume in proprio ogni e qualsiasi onere, rischio e responsabilità derivata dall'esecuzione del servizio

nei confronti del proprio personale e verso terzi. Fra il personale della Ditta e l'Ente non si configura alcun rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia per quanto applicabili:

- alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,
- al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.
- Alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
- dl D. Lgs. 81/08, e ss.mm.ii.

Qualunque modifica od integrazione al presente capitolato ed ai suoi allegati può avere effetto e può essere approvata soltanto mediante apposito atto.

Qualora nel corso delle operazioni fossero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito contratto a parte.

L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del disciplinare di gara e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 4 L.241/90: Dott.F.Zenti c/o Uffici Servizi Sociali, Pal. Borsellino, Via Marconi n°39 Ercolano Rec.Tel. 081/7881 401- Fax 7881 468.

Ercolano,

IL DIRIGENTE
Dott.Francesco Zenti